



COMUNE DI PIMENTEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO

Originale

NR. 16 DEL 13-07-2026

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro, ceramica e lattine e di consumo ed abbandono delle stesse in luogo pubblico durante le pubbliche manifestazioni -Manifestazione 15-16-17-18 luglio 2026

PREMESSO che nelle seguenti date:

15-16-17-18 luglio 2026 sono previsti una serie di eventi **civili** (intrattenimenti musicali e somministrazione di alimenti e bevande) ed eventi **religiosi** (corteo) in area pubblica nel Comune di Pimentel;

CONSTATATO che entrambe le manifestazioni constano di due momenti, ovvero corteo religioso per le vie del paese secondo itinerari prestabiliti, e intrattenimento all'interno della Piazza Carmine;

VISTI:

1) **Protocollo n. 3571 del 01-07-2026**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richieste Varie - Festa Su Cramu 2026

2) **Protocollo n. 3642 del 06-07-2026**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Presidio Sanitario per la Festa de Su Cramu 2026 – Pimentel 15-16-17-18 luglio 2026

3) **Protocollo n. 3810 del 13-07-2026**

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Preavviso TULPS - Festa Nostra Signora del Carmine – Su Cramu 2026 – Pimentel 15-16-17-18 luglio 2026

CONSIDERATO che tale manifestazione, prevista nei giorni 15-16-17-18 luglio 2026, si svolgerà nella Piazza Carmine quale spazio pubblico idoneo per iniziative culturali e che pertanto nulla osta alla concessione gratuita del suolo pubblico;

Ritenuto necessario, pertanto, ai fine della tutela della pubblica incolumità, adottare misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate

- all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi stessi,
- ovvero l'utilizzo di oggetti e materiali che potrebbero risultare pericolosi per la pubblica incolumità quali ad esempio bombolette spray, manganelli, petardi, giochi pirici e altri simili o assimilabili;

RITENUTO dover anche evitare che, chi assisterà all'evento, possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

VALUTATO che nel clima di euforia collettiva l'utilizzo di contenitori di vetro potrebbe generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire degrado e incuria dei luoghi;

SENTITA la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti alla suddetta manifestazione in quanto la vendita d'asporto di bevande in contenitori di vetro, ceramica e lattine potrebbe determinare specifiche situazioni di pericolo, in particolare in casi di lanci o abbandono a terra dei suddetti contenitori, i quali, se infranti, potrebbero essere usati come oggetti contundenti atti ad offendere, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica oltre al conseguente fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO per le ragioni sopra richiamate, di far divieto a chiunque di utilizzare, **per tutta la durata della manifestazione**, bottiglie, bicchieri di vetro, ceramica e lattine, nonché bombolette spray di ogni tipo, fuochi d'artificio e qualsiasi materiale esplodente e detonante nell'area interessata direttamente dai festeggiamenti;

RITENUTO quindi necessario, in via cautelativa, adottare ulteriori misure restrittive in merito alla vendita d'asporto di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro e lattine atte ad evidenziare gli effetti negativi sopra indicati, nelle date indicate in oggetto;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura cautelare volta a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc., nonché la direttiva N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018 avente ad oggetto Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*) e 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- il T.U. D.L. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20/02/2017, n. 14, aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal **D.L. 21 ottobre 2020, n. 130**, convertito, con modificazioni dalla **L. 18 dicembre 2020, n. 173**, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nelle date

- **15-16-17-18 luglio 2026** a partire dalle h. 17:00 sino alle ore 01:00 del giorno successivo e per tutta la durata dell'evento

A tutti gli **esercenti** commerciali, pubblici esercizi, carri bar, distributori automatici, organizzatori dell'evento: **il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine, ceramica o altro materiale diverso dalla carta o plastica;**

È vietato a **chiunque**, **durante tutta la durata della manifestazione**, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:

- a) introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- b) vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- c) Divieto di utilizzo, durante la manifestazione, di **bombolette spray** atte a spruzzare sia sostanze schiumose urticanti chimiche o naturali, manganelli, petardi, giochi pirici Fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, Artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e altri simili o assimilabili

DISPONE, altresì,

4. Il divieto di cui ai precedenti punti **a) e b) non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:

a) all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei “**servizi al tavolo**” e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative;

5. Ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA che

- **fatte salve le responsabilità civili e penali**, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (*articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2000*)
- contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- la presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online Comunale e nei modi consueti di diffusione;
- Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento del presente atto è **l'istruttore di Polizia Locale dott.ssa Orsola Zuddas**
-

DISPONE l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- All'Ufficio di Polizia Locale Sede -
- Ufficio Tecnico Comune di Pimentel-
- Alla Stazione Carabinieri di Samatzai –
- all'ATS di Senorbì;
- alla Prefettura di Cagliari;
- al Commissariato di P.S. – Questura di Cagliari

- Albo Pretorio del Comune di Pimentel ed affisso, anche per estratto, nelle zone interessate dal provvedimento;

Per l'osservanza trasmesso anche a:

- Agli organizzatori
- Ai pubblici esercizi

Il Sindaco
Dott. Damiano Aresu

Il Sindaco
Dott. Damiano Aresu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).